



## **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME** **13/90/CR04/C1**

### **MONITORAGGIO DELLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE**

#### **Indicazioni della Conferenza delle Regioni nella compilazione da parte di Regioni e Province autonome**

L'articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

I commi 39 e 40 dell'articolo 1, della Legge n. 190/2012, stabiliscono poi, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, che le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'*articolo 36, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001*, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato *articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Relativamente al monitoraggio si conviene che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla competenza primaria in materia di enti locali e organizzazione degli uffici applicano la loro normativa regionale, pertanto, pur essendo disponibili a fornire i dati richiesti dal monitoraggio del lavoro flessibile, articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono oggettivamente impossibilitati a rispondere ai puntuali riferimenti del questionario così come predisposto sul sistema PERLAPA dal Dipartimento della funzione pubblica. Pertanto le summenzionate Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, e i rispettivi enti locali, sono esonerate dalla compilazione. Le stesse amministrazioni sono disponibili a concordare modalità alternative di rilevazione.

Nel merito del monitoraggio si evidenzia la posizione delle Regioni a statuto ordinario nei termini che seguono.

Il manuale d'uso relativo al monitoraggio inerente agli adempimenti dell'articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della Legge 190/2012, redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, specifica che:

A) sono oggetto della rilevazione le seguenti tipologie di lavoro flessibile:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001; art. 110, D. Lgs. 267/2000, art. 15 - septies D. Lgs. 502/1992);
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del D.L. 726/1984 convertito con modificazioni nella Legge 863/1984, art. 16 D.L. 299/1994, convertito con modificazioni nella Legge 451/1994, n. 451);
- i contratti di somministrazione di lavoro e le prestazioni di lavoro accessorio (D. Lgs. 276/2003);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, D. Lgs. 165/2001);

B) sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.

Con l'obiettivo di definire univoci indirizzi interpretativi sugli aspetti applicativi della normativa in esame e favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 nonché delle diverse deliberazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti, in sede consultiva, si conviene:

A) di escludere dal precitato monitoraggio, le fattispecie di seguito indicate:

- 1) i contratti stipulati con il personale esterno per il conferimento di incarichi (in qualità di responsabile o di addetto) presso le segreterie politiche con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico onnicomprensivo;
- 2) i contratti stipulati con il personale esterno per il conferimento di incarichi (in qualità di responsabile o di addetto) presso le segreterie politiche con contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;
- 3) i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, stipulati ai fini del conferimento di "incarichi di consulenza per adempimenti obbligatori di Legge", anche nel caso in cui l'obbligatorietà del conferimento discenda da disposizioni regionali.

Tra l'altro per quanto riguarda i contratti di cui al suddetto punto 1) si evidenzia che la durata dei relativi rapporti, poiché superiore al massimo previsto dei tre anni, comporterebbe inevitabilmente una segnalazione di anomalie da parte del sistema. Per tali anomalie dovrebbero

essere predisposte dall'amministrazione apposite giustificazioni da sottoporre alla valutazione degli organi di controllo (OIV).

Le Regioni sono altresì escluse dal compilare le tabelle relative a:

- 1) Dotazione organica;
- 2) Situazione del personale con funzioni dirigenziali;
- 3) Situazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato distinto per categoria giuridica;
- 4) Adempimenti e vincoli in materia di programmazione e finanza pubblica.

B) di riformulare, in relazione alla scheda contratti di lavoro a tempo determinato, i seguenti campi tutti obbligatori:

- la richiesta di cui al punto 5) ovvero "Il contratto è stato previsto nella vigente programmazione triennale dei fabbisogni?" **con "Il rapporto di lavoro è stato previsto nella programmazione triennale dei fabbisogni?"**;
- la causale di risposta di cui al punto 8.1) ovvero "Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale" **con "Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e/o Bollettino Ufficiale Regionale". A tal proposito, si conviene nel rimuovere dal medesimo punto 8.1) la richiesta dei dati riferiti agli estremi della pubblicazione (numero e data della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettino Ufficiale Regionale;**
- la richiesta di cui al punto 7.1) ovvero "Se è indicata l'opzione preceduto da altri contratti di lavoro flessibile": Il soggetto ha avuto in precedenza, con questa Amministrazione, uno o più contratti a tempo determinato la cui durata complessiva, compresi rinnovi e proroghe, supera i trentasei mesi?" **con "Se è indicata l'opzione preceduto da altri contratti di lavoro flessibile": Il soggetto ha avuto in precedenza, con questa Amministrazione, uno o più contratti a tempo determinato la cui durata complessiva, senza soluzione di continuità e compresi rinnovi e proroghe, supera i trentasei mesi ?"**;

Occorre inoltre eliminare l'errore del sistema laddove al punto 8) della scheda contratti di lavoro a tempo determinato rileva "anomalia" in relazione alla risposta "chiamata numerica di personale in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 16, Legge n.56 del 28 febbraio 1987 per le qualifiche corrispondenti" (Trattandosi di chiamata numerica ai sensi dell'articolo 16 della Legge 56/1987 per assunzioni di personale di categoria B, non si comprendono le ragioni dell'anomalia).

Si conviene inoltre, in relazione ai seguenti campi tutti obbligatori:

- 1) nella scheda delle collaborazioni coordinate e continuative di:
  - riformulare la richiesta di cui al punto 12) ovvero "Il contratto è stato previsto nella vigente programmazione triennale dei fabbisogni?" **con "Il contratto (rapporto di lavoro) è stato previsto nella programmazione triennale dei fabbisogni?"**;
  - **introdurre un "no, in quanto spesa inferiore a 5.000 euro" tra le causali di risposta di cui al punto 19)**, ciò al fine di evitare che il sistema generi una anomalia anche in ipotesi di risposta negativa per una spesa non superiore a 5.000 euro;
- 2) nella scheda incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato, di **introdurre "altro" tra le causali di risposta** ("procedura concorsuale pubblica", "procedura comparativa", "incarico diretto intuitu personae") **di cui al punto 10)**, ciò al fine di poter contemplare anche la fattispecie di mera valutazione curriculare.

Tenuto conto che relativamente al punto B) sono necessarie delle modificazioni al sistema informativo si chiede una proroga nella compilazione della rilevazione di almeno 30 giorni, garantendo comunque almeno 10 giorni successivi alla modificazione del sistema informativo, per l'inserimento dei dati da parte delle Regioni.

*Roma, 19 settembre 2013*